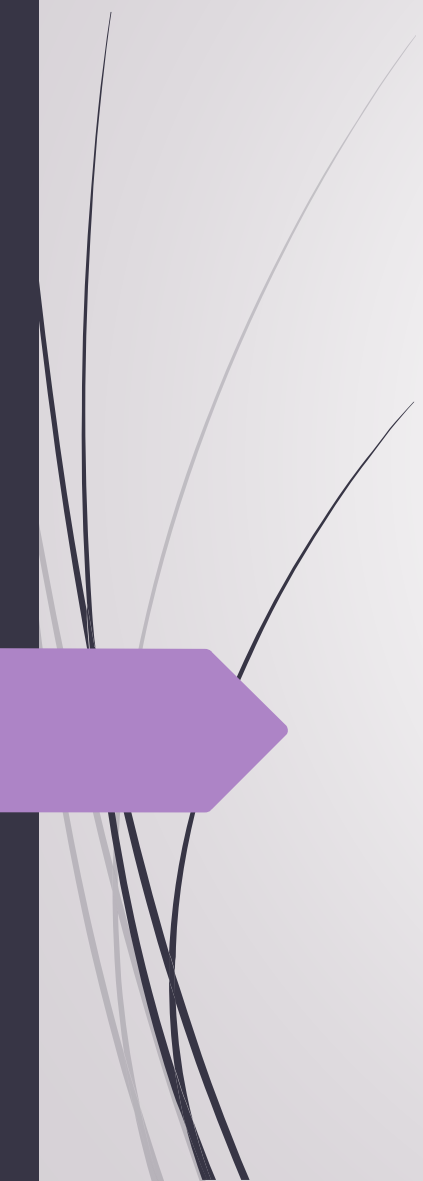




Artt. 415-*bis* e segg.

L'avviso di conclusione delle indagini

AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

art. 415-*bis* c.p.p.

Alla chiusura delle indagini, se il p.m. si determina per l'esercizio dell'azione penale, deve inviare alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore un avviso di conclusione delle indagini preliminari entro la scadenza dei relativi termini

Se si procede per i delitti di cui agli artt. 572 e 612-*bis* c.p., l'avviso va mandato anche alla persona offesa

Finalità dell'avviso

DISCOVERY



Salvaguardare
il diritto di
difesa della
persona
sottoposta alle
indagini

Assicurare la
completezza
delle indagini

Contenuti dell'avviso

Sommatoria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto

Avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia

Avvertimenti sull'esercizio delle facoltà difensive

Facoltà della difesa

art. 415-bis commi 3 e 2-bis

L'indagato viene avvertito che entro il termine di 20 gg. dalla ricezione dell'avviso può

Comma 3

- presentare memorie
- produrre documenti
- depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore
- chiedere al p.m. il compimento di atti di indagine
- presentarsi per rilasciare dichiarazioni
- chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio
- accedere ai programmi di giustizia riparativa

Comma 2-bis

- Accedere all'archivio digitale per esaminare le intercettazioni depositate
- Presentare/depositare la lista delle intercettazioni ritenute rilevanti e chiedere il rilascio di una copia

Richiesta al p.m. di indagini art. 415-bis comma 4 c.p.p.

Si innesta una fase di investigazioni per la difesa

- «quando il p.m., a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere **compiute entro trenta giorni** dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal g.i.p., su richiesta del p.m., per una sola volta e per non più di sessanta giorni»

Novità riforma d.lgs. 150/2022

Disposizioni a tutela dei diritti dell'indagato

- Avviso della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa (*leit motive dell'intera riforma*)
- Introdotte garanzie per l'indagato in caso di inosservanza dei termini delle indagini (art. 415-ter c.p.p.)

Disposizioni a tutela dell'indagine/procedimento

- **Artt. 415-bis commi 5-bis e 5-ter c.p.p.** - Il P.M. può proporre istanza di differimento al Procuratore Generale della notifica dell'avviso quando la *discovery* potrebbe compromettere
 - Una domanda cautelare non ancora decisa o una misura non ancora eseguita
 - L'incolumità di persone coinvolte nell'indagine o la sicurezza dello Stato
 - Specifici atti di indagine

L'azione penale

Caratteri e modi di esercizio

Principio di obbligatorietà

art. 112 Cost.



Il pubblico ministero
ha l'obbligo di
esercitare l'azione
penale

CHIUSURA DELLE INDAGINI

Momento di passaggio dalla fase del procedimento a quella del processo ove il pubblico ministero si determini per l'esercizio dell'azione penale



DISCIPLINA



**ART. 50 C.P.P.
PROFILO STATICO**



**ART. 405 C.P.P.
PROFILO DINAMICO**

PROFILO STATICO: art. 50 comma 1 c.p.p.

**PRINCIPIO DI PUBBLICITÀ
DELL'AZIONE/OBBLIGATORietà**
monopolio dell'azione penale in capo al p.m.

Dovere di agire
quando non vi siano i
presupposti per
chiedere
l'archiviazione

Alternativa tra azione e
archiviazione: in
entrambi i casi è
richiesto un controllo
giurisdizionale

PROFILO STATICO

art. 50 comma 2 c.p.p.

PRINCIPIO DI OFFICIALITÀ DELL'AZIONE



Salvo che non sia necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata d'ufficio dal pubblico ministero

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'

Ad eccezione dell'autorizzazione a procedere (condizione di procedibilità pura), consistono in **dichiarazioni** dal doppio contenuto (di scienza e di volontà) con cui determinati soggetti (pubblici o privati), oltre a narrare i fatti costituenti reato (dichiarazione di scienza – *notitia criminis*), manifestano la volontà diretta ad ottenere l'instaurazione di un procedimento penale (dichiarazione di volontà)



QUERELA
(artt. 336 ss.
c.p.p.)



**ISTANZA DI
PROCEDIMENTO**
(art. 341 c.p.p.)



**RICHIESTA DI
PROCEDIMENTO**
(art. 324 c.p.p.)



**AUTORIZZAZIONE
A PROCEDERE**
(artt. 343 ss. c.p.p.)

QUERELA

14

Art. 336 c.p.p.: dichiarazione facoltativa, rinunciabile e normalmente revocabile con cui la persona offesa dal reato o un soggetto agente nel suo interesse, manifesta la volontà di procedere in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato per il quale non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza

CARATTERI

- **da presentarsi entro 3 mesi** (termine perentorio)
- **legittimati a riceverla** il pubblico ministero, un ufficiale di polizia giudiziaria, un agente consolare all'estero
- diritto di querela **rinunciabile** – la rinuncia è atto unilaterale - art. 124 c.p.
- possibile la **remissione di querela** (dichiarazione con la quale il querelante toglie efficacia alla querela già presentata) – è atto bilaterale che, per produrre effetti, necessita dell'accettazione del querelato - art. 340 c.p.p.

ISTANZA DI PROCEDIMENTO

15

dichiarazione facoltativa con cui la persona offesa da un delitto commesso all'estero ne dà conoscenza all'autorità giudiziaria, manifestando al contempo la volontà che si proceda

**Mutua la sua
disciplina**



DALLA QUERELA relativamente a:

- ⇒ CAPACITA'
- ⇒ RAPPRESENTANZA
- ⇒ FORME DI PRESENTAZIONE
DELL'ATTO

DALLA RICHIESTA DI PROCEDIMENTO per
quanto riguarda:

- ⇒ TERMINI DI PRESENTAZIONE
- ⇒ IRRETRATTABILITA'
- ⇒ *ITER*

RICHIESTA DI PROCEDIMENTO

16

atto amministrativo discrezionale con cui un organo pubblico, estraneo all'organizzazione giudiziaria, elimina un ostacolo al procedimento penale, sollecitandone lo svolgimento, in presenza di determinati reati

```
graph LR; A[POTERE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA] --> B[In caso di reati commessi all'estero, dal cittadino italiano o straniero, che ledano interessi primari dello Stato (artt. 8-11- c.p.)]; A --> C[In caso di reati perseguibili a querela commessi in danno del Presidente della Repubblica, al quale la legge non consente di proporla (art. 127 c.p.)]; A --> D[In caso di delitti di offesa alla libertà e all'onore di capi di rappresentanti di Stati esteri e di offesa alla bandiera o altri emblemi di tali Stati previsti dagli artt. 296-299 c.p. (art. 313 comma 4 c.p.)];
```

POTERE DEL
MINISTRO DELLA
GIUSTIZIA

In caso di **reati commessi all'estero**, dal cittadino italiano o straniero, che ledano interessi primari dello Stato (artt. 8-11- c.p.)

In caso di **reati perseguibili a querela** commessi in danno del Presidente della Repubblica, al quale la legge non consente di proporla (art. 127 c.p.)

In caso di **delitti di offesa** alla libertà e all'onore di capi di rappresentanti di Stati esteri e di offesa alla bandiera o altri emblemi di tali Stati previsti dagli artt. 296-299 c.p. (art. 313 comma 4 c.p.)

AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

17

atto discrezionale, contenente una **manifestazione di volontà**, con il quale un organo pubblico, estraneo all'organizzazione giudiziaria, a richiesta del pubblico ministero, consente che nei confronti di una determinata **persona che riveste un ruolo politico-istituzionale**, o in rapporto ad un **determinato reato**, l'autorità giudiziaria proceda penalmente, oppure sia autorizzata al compimento di taluni atti limitativi di diritti di libertà (in quest'ultimo caso, si parla di **autorizzazione *ad acta***)

TITOLARI DEL POTERE DI AUTORIZZAZIONE

- ✦ Camera e Senato
- ✦ Corte Costituzionale
- ✦ Parlamento Europeo
- ✦ Ministro della Giustizia

PROCEDIMENTI CHE RICHIEDONO L'AUTORIZZAZIONE

- ✦ procedimenti per reati ministeriali
- ✦ procedimenti per reati di vilipendio
- ✦ procedimenti che coinvolgono membri di organi politici

PROFILO STATICO: art. 50 comma 3 c.p.p.

Principio di irretrattabilità dell'azione penale

- *«L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge»*

Profilo dinamico dell'azione

le novità del d.lgs. 150/2022

**Esercizio
dell'azione tra
obbligatorietà e
criteri di priorità**
(art. 3-bis disp. att.
c.p.p.)

- Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio

Criteri di priorità
*(finalizzati a
selezionare le
notizie di reato da
trattare con
precedenza
rispetto alle altre)*

- Vanno definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del **numero degli affari da trattare**, della **specificità realtà criminale e territoriale** e dell'**utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili**

LA FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE



IMPUTAZIONE = Enunciato in base al quale si attribuisce ad un soggetto determinato la commissione di un fatto costituente reato

- L'atto «imputativo» formalizza l'accusa, la notizia di reato che, sulla base degli atti di indagine preliminare compiuti, il p.m. ritiene fondata e su cui chiede la pronuncia del giudice

CONTENUTI DELL'IMPUTAZIONE

*thema probandum**



* **Il tema storico si definisce attraverso le prove** (se tizio ha o meno tenuto quel comportamento); **il tema giuridico attraverso l'interpretazione della legge** (se quel comportamento è o no ascrivibile ad una fattispecie illecita e quale)

Esempio di imputazione



«Tizio imputato del reato previsto e punito dagli artt. 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 c.p., perché utilizzando strumenti di scasso si introduceva nottetempo, da una porta secondaria, nella tabaccheria di proprietà di Sempronio in via Rossi, al civico 5 e asportava tabacchi e altri beni per un valore complessivo di 10.000 euro. Fatto avvenuto in Bellacittà (provincia di ZZ), in ore notturne, il 13 marzo 2024»

Forme dell'azione

artt. 405 co. 1 e 550 c.p.p.

Domanda del p.m.

Richiesta di rinvio a giudizio

Richiesta di giudizio immediato

Richiesta di decreto penale di condanna

Accordo fra le parti

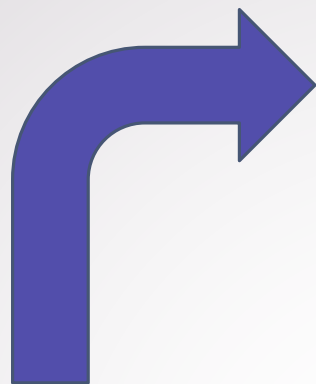
Applicazione della pena a richiesta delle parti

Atto d'impulso del p.m.

Citazione diretta a giudizio

Instaurazione giudizio direttissimo

- Presentazione diretta
- Decreto di citazione



ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

Il pubblico ministero
chiede al giudice di
fissare l'udienza
preliminare

**Richiesta di
rinvio a giudizio**

Contiene l'accusa
(imputazione) di
cui l'imputato
dovrà rispondere
davanti al giudice

REQUISITI

richiesta di rinvio a giudizio – art. 417 c.p.p.

25

le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione

l'imputazione = enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge

l'indicazione delle fonti di prova acquisite

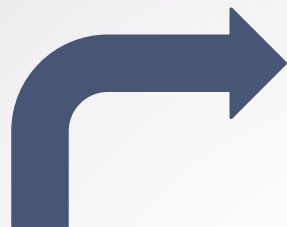
la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio

la data e la sottoscrizione

PRESENTAZIONE
Richiesta di rinvio a
giudizio
art. 416 c.p.p.

**Presentata
nella
cancelleria
del g.i.p.**

**Con la
richiesta è
depositato il
fascicolo
delle indagini**



Esercizio dell'azione penale

**Il pubblico ministero
dispone direttamente
la citazione a giudizio
dell'imputato, senza
passare per l'udienza
preliminare**

**Decreto di citazione
diretta a giudizio**

art. 550 c.p.p.

**Nei procedimenti per
contravvenzioni e
delitti di competenza
del tribunale in
composizione
monocratica**

REQUISITI

decreto di citazione diretta – art. 552 c.p.p.

le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private con indicazione dei difensori, nonché della persona offesa

l'imputazione = enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge

la *vocatio in iudicium* = l'indicazione del giudice competente, nonché del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la comparizione delle parti

Gli avvisi necessari per l'esercizio delle prerogative difensive (compresa *nomina difensore*, la scelta di riti alternativi e *l'accesso ai programmi di giustizia riparativa*)

la data e la sottoscrizione

Profili procedurali

Art. 552 comma 3

- Il decreto di citazione deve essere notificato all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa almeno 60 gg. prima della data fissata per l'udienza di comparizione (dibattimento)

Art. 553 comma 1

- Il p.m. forma il fascicolo per il dibattimento

Novità d.lgs. 150/2022

a proposito della citazione diretta a giudizio

Ampliato l'ambito dei reati che consentono la citazione diretta a giudizio

(art. 550 c.p.p.)

- Individuare delle fattispecie che si ritiene, in astratto, non presentino una particolare complessità nell'accertamento, malgrado i limiti massimi di pena previsti superino i quattro anni di reclusione

Introdotta un'udienza di comparizione predibattimentale

(artt. 554-bis/ter/quater c.p.p.)

- Una sorta di udienza preliminare, ma concepita come momento introduttivo del dibattimento, affidata al giudice di questa fase per «filtrare» le imputazioni che «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna»

Udienza di comparizione predibattimentale – artt. 554-bis e 554-ter

In camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di pubblico ministero e difensore

Verifica della regolare costituzione delle parti

Controllo del giudice sull'imputazione (*evitare le imputazioni generiche*)

- Verifica della corretta formulazione (in forma chiara e precisa) dell'imputazione e nel caso dichiara la nullità e restituisce gli atti al p.m.
- Verifica della corrispondenza del fatto contestato agli atti depositati
- Modifica dell'imputazione da parte del p.m. anche «su invito del giudice»

Decisione del giudice (del dibattimento)

- Sentenza di non luogo a procedere
- Definizione del rito con uno dei procedimenti «alternativi»
- Fissazione udienza dibattimentale dinanzi ad altro giudice

**Nullità della
richiesta di
rinvio a giudizio**
art. 416 comma 1 c.p.p.

The diagram features a central text block on the left. Two dark blue arrows originate from this block: one points upwards and to the right, and the other points downwards and to the right. These arrows point towards two rounded rectangular boxes on the right side of the slide. The top box is purple and the bottom box is dark blue. Both boxes contain white text describing the legal consequences of missing notices. The entire diagram is set against a light gray background with a dark gray vertical bar on the far left and some faint, thin black curved lines.

**Se manca l'avviso
di conclusione
delle indagini**

**Se manca l'avviso a
presentarsi per
rendere
l'interrogatorio, ove
l'imputato lo abbia
richiesto ex art. 415-
bis comma 3 c.p.p.**

Nullità del decreto di citazione diretta a giudizio

art. 552 commi 2 e 3 c.p.p.

**Se manca uno dei
requisiti di cui alle lett.
c), d), e), f) dell'art. 552
comma 1 c.p.p.**

**Se manca l'avviso di
conclusione delle
indagini o l'invito a
presentarsi per rendere
l'interrogatorio se
l'imputato lo abbia
richiesto ex art. 415-bis
comma 3 c.p.p.**

**Se non vengono
rispettate le procedure
per la notificazione ai
sensi dell'art. 552
comma 3 c.p.p.**